



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione VIII – Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo. 16;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera d) recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell’11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la “Disciplina della Programmazione Negoziata”;

Visto il comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti Territoriali e Contratti d'Area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le “Modalità di pagamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti delle somme destinate all'attuazione dei Patti territoriali e Contratti d’area”;

Visti il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 ed il successivo DPCM del 10 aprile 2001 con i quali le competenze relative ai Patti Territoriali – nell’ambito del più generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata – sono state trasferite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive);

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del Contratto d’area e del Soggetto responsabile del Patto territoriale, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto n. 320/2000;



Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei Patti territoriali;

Vista la Convenzione per la gestione in service relativa alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero della attività produttive e la Regione Sicilia in data 24/02/2004;

Visti i decreti n. 2207 del 26/02/2004 e n. 3484 del 21/12/2004 del Ministero delle Attività Produttive, con i quali è stato approvato il Patto territoriale “Delle ACI”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Visto l’articolo 28, comma 1, del suddetto decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area di cui all’art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all’articolo. 40, comma 9-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato articolo 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;



Visto che l'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;

Considerato che le imprese di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate nei termini stabiliti;

Considerato che, con nota del 5 marzo 2021, il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Città di Acireale, Soggetto responsabile del Patto territoriale "Delle ACI", di fornire notizie in merito all'adozione di provvedimenti definitivi di concessione per le iniziative di cui all'Allegato A);

Considerato che, con nota del 19 marzo 2021, il Soggetto responsabile del Patto territoriale "Delle ACI", ha comunicato di non aver adottato provvedimenti definitivi di concessione per le iniziative di cui all'Allegato A);

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'Allegato A);

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;

Ritenuto che, in applicazione del citato del articolo 28, comma 1, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

Vista la nomina del Dr. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, avvenuta con D.P.C.M. del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;



Ritenuto opportuno in via prudenziale non disporre l'immediato riutilizzo delle somme, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, prima che siano decorsi i termini di legge per l'eventuale impugnativa;

DECRETA

Articolo 1 (Decadenza)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, è disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, alle imprese agevolate nell'ambito del Patto territoriale "Delle ACI" indicate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 5.623.213,47.
2. Con successivo provvedimento, trascorsi i termini di ricorribilità di cui al successivo art. 2, le risorse di cui al comma 1, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituenti risorse residue dei Patti territoriali, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, saranno utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.

Articolo 2 (Condizioni di ricorribilità)

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DIV.VIII/CP

Siglato Dirigente Divisione VIII – Claudio Padua



IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L.gs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche